



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12/58 DEL 7.04.2022

Oggetto: Regio decreto n. 1775 del 1933 e s.m.i. - Concessione per piccola o grande derivazione di acque pubbliche (acqua superficiale di qualunque portata o di acque sotterranea con portata uguale o maggiore di 10 l/s), per tutti gli usi previsti. Semplificazione procedimento adozione provvedimento concessione.

L'Assessore dei Lavori Pubblici, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ricorda che la materia delle acque è disciplinata, in Sardegna, fondamentalmente dal regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933 concernente "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", che prevede che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio. L'uso della risorsa idrica pubblica è concesso con apposito atto, la concessione, da ottenersi prima dell'inizio del prelievo onde non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 17 del suddetto regio decreto da parte dell'Autorità demaniale. Tale concessione amministrativa è rilasciata, ai sensi della legge regionale n. 38 del 24 febbraio 1956, che individua i soggetti a cui competono le funzioni amministrative in materia di acque pubbliche spettanti alla Regione Autonoma della Sardegna in virtù dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, dall'Assessorato dei Lavori Pubblici. Con la circolare dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, Sezione acque pubbliche, impianti elettrici n. 22403 del 20 settembre 1988, l'Assessore competente aveva emanato una nota esplicativa che scaturiva dall'esigenza di porre al servizio degli utilizzatori diretti di acqua pubblica, uno strumento di snella consultazione, tale da favorire un più immediato svolgimento delle procedure per le concessioni di acqua, stabilendo che il decreto di concessione dovesse avere la firma di concerto dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica che, una volta registrato presso la Corte dei Conti, avrebbe dovuto compiere le relative verifiche di competenza. Considerato che le funzioni amministrative per l'adozione del suddetto provvedimento sono di competenza del Direttore del Servizio, ai sensi degli artt. 23 e 25 della L.R. n. 31/1998 e s.m.i., l'Assessore riferisce che l'atto di concessione è ora adottato dal Direttore del Servizio del Genio Civile con il concerto del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica territorialmente competenti.

L'Assessore dei Lavori Pubblici precisa che, quanto sopra indicato, non si applica quando l'istanza di concessione è relativa a un'attività economica e produttiva di beni e servizi e/o attiva procedimenti



amministrativi riguardanti interventi edilizi, in quanto, in tale caso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 18 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 49/19 del 5.12.2019, il provvedimento finale è di competenza del Suape.

Gli Assessori rappresentano che, al fine di assicurare il principio dell'economicità e quello dell'efficienza, sia quanto mai necessario, anche ai fini del perseguimento di un reale interesse pubblico, provvedere alla semplificazione di un siffatto procedimento che oggi, gravato dalla necessità della firma di concerto del dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, di fatto genera repliche nella fase istruttoria nonché notevoli criticità operative nella fase decisoria.

Gli Assessori significano che, in virtù dell'art. 17 della legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, è l'Assessorato dei Lavori Pubblici a detenere la competenza in materia di acque pubbliche, così come confermato dalle competenze attribuite ai Servizi del Genio Civile, che "comprende le attività di autorizzazione e di controllo in materia di "Acque Pubbliche", di cui al regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933 e dei relativi interventi idrici". Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della legge n. 241/1990, ritengono che possano essere i Servizi del Genio Civile le sole unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

L'Assessore dei Lavori Pubblici, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, fa presente che sarebbe, pertanto, opportuno superare la circolare dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 22403 del 20.9.1988 e disporre che il provvedimento venga adottato dai soli Servizi del Genio Civile territorialmente competenti.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visti i pareri favorevoli di legittimità dei Direttori generali dei Lavori Pubblici e degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

DELIBERA

di disporre che, a partire dalla presente deliberazione, fatti salvi i casi in cui la competenza è del Suape, il provvedimento di concessione per piccola o grande derivazione di acque pubbliche (acqua superficiale di qualunque portata o di acqua sotterranea con portata uguale o maggiore di 10 l/s), per tutti gli usi previsti, di cui al regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933 concernente "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", venga adottato dai soli Servizi del Genio Civile territorialmente competenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12/58
DEL 7.04.2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda